



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2013/DD/11696</b> Del: <b>24/12/2013</b> Esecutivo da: <b>27/12/2013</b> Proponente: <b>Direzione Avvocatura</b>
--

### OGGETTO:

CAUSA AZIENDA AGRICOLA CALIERI OTELLO Pagamento spese legali a seguito sentenza Tribunale di Firenze n. 3725/2013

### IL DIRETTORE

#### Premesso che:

con deliberazione 2013/C/00039 – 2013/00266 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015, il piano triennale investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica, il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008;

con deliberazione 2013/G/00322 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013;

Preso atto che:

- con atto ritualmente notificato, l'AZIENDA AGRICOLA CALIERI OTELLO, proprietaria di terreni siti tra la via Michelacci e la via dei Cammori, ha chiamato in giudizio il Comune di Firenze per sentir ordinare a parte convenuta di adottare tutte le misure che si riterranno idonee ad evitare e prevenire gli straripamenti del Canale Macinante, sentir accertare e dichiarare la violazione da parte del convenuto degli artt. 2051 e 2043 c.c. e per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, oltre le spese sostenute per le competenze dei periti incaricati, e oltre le spese di lite del giudizio.
- il Comune di Firenze si costituiva in giudizio chiamando in causa i sigg.ri Carlo Luchi e Rosalba Insalaco in qualità di proprietari del terreno su cui insistono manufatti abusivi realizzati al limite del Canale Macinante.

Vista la sentenza n. 3725/2013 con cui il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede: “ *Condanna il Comune di Firenze a realizzare le opere necessarie....condanna il Comune di Firenze a pagare all'Azienda Calieri la somma di € 73.336,00 a titolo di risarcimento danni, rigetta le domande proposte dal Comune di Firenze nei confronti dei terzi chiamati in causa, condanna il convenuto a rifondere all'attore e ai terzi chiamati le spese del presente processo, liquidate in favore dell'attore in € 7850,00 di cui € 7500,00 per compensi professionali ed € 350,00 per esborsi, oltre imposta e contributi, ed*

*in favore dei terzi in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre imposta e contributi; pone a definitivo carico del convenuto le spese della CTU”:*

Vista la nota dei legali dell’Azienda Agricola quale richiesta di pagamento delle somme liquidate in sentenza a titolo di risarcimento del danno, spese legali e peritali.

Preso atto che al pagamento del risarcimento del danno dovrà provvedere, per competenza, la Direzione Ambiente.

Preso atto dell’ordinanza di liquidazione del CTU in data 8.5.2013 per un importo di € 3.730,00, posto provvisoriamente a carico provvisorio delle parti;

Considerato l’importo pagato dall’Amministrazione di € 1.564,61 (compreso iva e cap) in favore del CTU quale quota 1/3 a proprio carico con determinazione n. 6045/13;

Rilevata la necessità di provvedere al rimborso di pari importo in favore dell’attore e dei chiamati in causa, a seguito della definitiva condanna a carico del convenuto disposta in sentenza.

Visto il modello F23 relativo alle spese di registrazione della sentenza.

Rilevata pertanto la necessità di provvedere al pagamento della somma complessiva di € **24.244,82** così determinata:

€ 9.866,00 a titolo di rimborso spese di legali in favore dell’Azienda Agricola Calieri Otello  
€ 1.564,61 a titolo di rimborso spese peritali in favore dell’Azienda Agricola Calieri Otello  
€ 8.881,60 a titolo di rimborso spese di legali in favore dei Sigg.ri Carlo Luchi e Rosalba Insalaco  
€ 1.564,61 a titolo di rimborso spese peritali in favore dei Sigg.ri Carlo Luchi e Rosalba Insalaco  
€ 2.368,00 a titolo di spese di registrazione sentenza

Visto l’accantonamento effettuato per tale tipologia di spesa con determinazione dirigenziale n. 6530/13 ed il conseguente impegno.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli art. 107, 151 e 183 del D.lgs. n. 267 del 18/8/00;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del Regolamento di organizzazione;

Dato atto che le copie informatiche dei suddetti documenti, allegati al presente provvedimento quali allegati generici, sono conformi agli originali agli atti d’ufficio;

#### DETERMINA

- 1) di dare atto che la somma di € **24.244,82** - a titolo di rimborso spese di legali e peritali liquidate nella sentenza del Tar della Toscana n. 3725/2013, oltre spese di registrazione dell’atto - farà carico all’impegno n. 13/4916 assunto con determinazione n. 13/6530 e dovrà essere così corrisposta:  
€ 2.368,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate (benef. 41085)  
€ 11.430,61 in favore dell’Azienda Agricola Calieri Otello  
€ 10.446,21 in favore dei Sigg.ri Carlo Luchi e Rosalba Insalaco
- 2) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Ambiente in quanto competente sulla materia oggetto del contenzioso

Firenze, li 24/12/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Antonella Pisapia

<b>N°</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Impegno/Accertamento</b>	<b>SubImpegno/Sub Accertamento</b>	<b>Importo</b>
1)	23310	0	13/004916	39	11430,61
2)	23310	0	13/004916	40	10446,21
3)	23310	0	13/004916	41	2368

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 27/12/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.